

## AVVISO

### **1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale dell'Appello:**

Consiglio di Stato, R.G. n. 1029/2024, per la riforma della sentenza pubblicata dal TAR del Lazio, n. n. 19980 del 29 dicembre 2024.

### **2. Nome del appellante: MARINO ANTONIO;**

#### **2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:**

**la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri**, in persona del Ministro pro tempore;

**la Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica-** in persona del Ministro pro tempore;

**il Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro pro tempore;

**il Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro tempore;

**il Ministero della Cultura**, in persona del Ministro pro tempore;

**l'AVVOCATURA DELLO STATO**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

**la Commissione Interministeriale RIPAM**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

**FORMEZ PA, CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore.

### **3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado:**

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- 1) del bando di concorso pubblicato sulla GU n. 104 del 31-12-2021 concernente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consigli dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, nella parte in cui all'art. 7 comma 3 "*viene attribuito 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale andando*";
- 2) della graduatoria finale, profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicata *ex lex specialis* sul sito Formez Pa, con riguardo ai punteggi titoli attribuiti al ricorrente;
- 3) della graduatoria dei vincitori, profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), anch'essa pubblicata sul sito Formez Pa.

Con l'appello si chiede la riforma:

della sentenza pubblicata dal TAR del Lazio, n. n. 19980 del 29 dicembre 2024.

#### **3.1. Sunto dei motivi di gravame dell'appello:**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 CPA. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA.**

Il TAR del Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, per non aver, il ricorrente, impugnato mediante ricorso per motivi aggiunti la mera rettifica della graduatoria di merito del 19 aprile 2023. Su analoga questione la giurisprudenza di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ha, da ultimo, ribadito come la mancata impugnazione della mera rettifica della graduatoria finale del concorso non comporti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio di parte ricorrente e dunque l'improcedibilità del ricorso. In particolare, è stato ribadito che "quanto alla pronuncia di improcedibilità del ricorso principale, per mancata impugnazione delle graduatorie in rettifica, vanno espressamente richiamati gli argomenti della sentenza della Sezione n. 1324/2022, qui condivisi, nella parte in cui si soffermano sul nesso di presupposizione sussistente tra la prima graduatoria e le successive riapprovazioni con rideterminazione della graduatoria di merito, ove si evidenzia che ".....se, da un lato, deve essere ribadito il principio più volte affermato anche da questo Consiglio per cui "nei giudizi in materia di concorsi pubblici, l'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell'esclusione dalla prova orale non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile", e secondo il quale ciò è dovuto al fatto che l'approvazione della graduatoria finale, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso, (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. II, 14 maggio 2021; Sez. VI, 12 novembre 2020, n. 6959; V, 11 agosto 2010, n. 5618, e 10 maggio 2010, n. 2766), dall'altro, occorre sottolineare come, nel caso di specie, sussistano alcune peculiarità che escludono tale effetto preclusivo, costituite dal carattere di mera rettifica della successiva graduatoria non specificamente impugnata e, soprattutto, dall'omessa allegazione dell'avvenuta approvazione di tale nuovo atto nel corso del giudizio di primo grado, nel quale la nuova graduatoria dell'11.11.2020 non risulta essere stata neppure citata dalle parti, né, tantomeno, essere stata adottata a fondamento di un'eccezione di improcedibilità" (Sez. VII, 5 gennaio 2023, n. 205).

La rettifica della graduatoria di cui si discorre non possiede il carattere di immediata ed autonoma lesività in quanto non ha in alcun modo modificato lo status di parte appellante che già all'esito della pubblicazione della graduatoria definitiva si era qualificato come idoneo non vincitore, con il punteggio di 24,5 punti.

In particolare, l'azione proposta con ricorso dal Dott. Marino è volta alla correzione del punteggio ad egli attribuito in ragione della errata formulazione del quesito n. 24 della prova selettiva a cui egli si è sottoposto. Pertanto, egli aveva l'onere di impugnare – come ha fatto – la graduatoria

finale, in quanto atto conclusivo del procedimento amministrativo e in quanto la stessa rappresenta la cristallizzazione dell'errata attribuzione del punteggio.

La graduatoria finale di merito del 24 febbraio 2023, rappresenta per tali ragioni l'unico atto lesivo della posizione di parte appellante. Difatti, come si legge nel testo del ricorso, l'azione demolitoria avanzata da parte appellante attiene esclusivamente alla correzione dell'attribuzione del punteggio conseguito. Mentre, la richiesta del migliore collocamento in graduatoria, a seguito dell'accertamento dell'illegittimità, attiene esclusivamente alla richiesta di condanna in forma specifica ex art. 30 co. 2 cpa formulata in ricorso.

Inoltre, occorre evidenziare che, la rettifica della graduatoria finale di merito operata dall'Amministrazione resistente il 19 aprile 2023, ha natura di atto di autotutela che ha inciso solo sulla correzione dell'errore materiale o su mere esecuzioni di dictum giudiziali, compiuto nella formulazione della stessa senza che vi sia stato un ulteriore esercizio di discrezionalità da parte della PA.

L'amministrazione, non ha espresso nuove determinazioni dal punto di vista sostanziale. La prova che si trattasse di una mera rettifica formale e non sostanziale della graduatoria la si evince dalla carenza di qualsiasi tipo di motivazione sull'Avviso di rettifica presente sul sito web dell'Amministrazione. In tale avviso FormezPA si limita a comunicare la rettifica senza in alcun modo evidenziare la ragioni sottese a tale correzione.

Pertanto, anche per tale ragione, la rettifica non può che considerarsi sfornita del carattere di lesività, che deve necessariamente sussistere ai fini della richiesta demolitoria rivolta al Giudice Amministrativo.

In ultimo, si riporta che il difetto sopravvenuto di interesse, che determina l'improcedibilità del ricorso, si ha quando viene concretamente meno l'interesse alla decisione, vale a dire quando il sopravvenire del provvedimento definitivo sia idoneo a mutare l'assetto degli interessi originari e non quando la situazione giuridica definitiva si sia sviluppata in diretta coerenza con gli atti già impugnati in precedenza per motivi propri di illegittimità, i quali atti, quindi, mantengono la lesività delle loro proposizioni.

**II. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 24. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE.**

La selezione dei capaci e meritevoli, stante la somministrazione di una prova selettiva come riportato sul bando, deve passare per mezzo di una prova scientificamente attendibile. Ove il

questionario sottoposto in sede concorsuale, come si desume anche dalla consulenza tecnica ed ormai consolidata anche dalle varie pronunce di codesto On.le Tribunale (TAR Lazio – Roma, sez. IV, sentenze nn. 14620/2022, 14619/2022, 14328/2022, 13832/2022, 13798/2022, 13009/2022, 11796/2022), sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale. Si tratta, in particolare, del quesito n. 24 su cui codesto On.le Tribunale si è già espresso.

*“Errato è il suddetto quesito giacché il testo presenta un’ambiguità in merito alla risposta corretta:*

*«What's a synonym of the adjective "honest"?*

*Le risposte indicate erano:*

*1 Truthfull;*

*2 Memorable;*

*3 Proper;*

*fra le quali, quella ritenuta corretta dall’Amministrazione è la n. 1, anche se come più volte rilevato dalla Sezione (cfr., da ultimo, sentenza 26 ottobre 2022, n. 13832), la scelta indicata come corretta è senza dubbio errata, poiché affetta da un errore grammaticale, dato che “Truthfull” si scrive con una sola “l”. Il medesimo termine con due “l” non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese (così, da ultimo, TAR Lazio – Roma, sentenza del 26 ottobre 2022 n. 13832)."*

*A fortiori, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”» (Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).*

Orbene, nel caso di specie, emerge *ictu oculi* l’erroneità della risposta indicata come corretta dall’Amministrazione.

La circostanza che l’odierno ricorrente non abbia dato nessuna risposta al quesito in esame, nulla toglie all’erroneità insita nella formulazione del quesito in contestazione, con conseguente fondatezza del gravame. A fronte della conclamata inesistenza di una risposta esatta, infatti, l’unica soluzione corretta sarebbe stata quella dell’omessa risposta, esattamente la scelta adottata dal ricorrente.

Allo stato, come già accennato, non è stata evasa l’istanza d’accesso con cui si è chiesto di trasmettere i verbali con cui i quesiti sono stati predisposti. Nella specie, infatti, non deve solo discutersi della contestazione astratta del quesito n. 24 ma del “come” la Commissione abbia agito. Sul punto, ove occorra, si auspica che codesto On.le Tribunale voglia imporre alla controparte la

completa ostensione della documentazione richiesta così da consentire un'analisi della contestazione avendo contezza di quanto concretamente elaborato dalla Commissione e non di quanto, in maniera postuma, si proverà a giustificare.

#### **4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti destinati ad essere sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso nella graduatoria finale, profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicata ex lex specialis sul sito Formez Pa, rinvenibile al presente link [http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/rettifica\\_graduatoria\\_finale\\_amm.pdf](http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/rettifica_graduatoria_finale_amm.pdf)  
[http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/rettifica\\_graduatoria\\_vincitori\\_amm.pdf](http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/rettifica_graduatoria_vincitori_amm.pdf)

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it*** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 1029/2024) nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della sottosezione "*Consiglio di Stato*";

**6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. VI del Consiglio di Stato con decreto n. 424/2024;**

**7. Testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di autorizzazione della notificazione per pubblici proclami in allegato.**